

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Of counsel

Dott. Sandro Guarnieri

Dott. Corrado Baldini

Dott. Marco Guarnieri

Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 05/09/2024

CIRCOLARE N. 35/2024

Dott.ssa Clementina Mercati

Dott.ssa Sara Redeghieri

Dott.ssa Federica Lusenti

Dott. Andrea Friggeri

Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

Dott. Daniele Pecora

Dott.ssa Veronica Praudi

Dott.ssa Martina Carobbi

Avv. Francesca Palladi

Approfondimento

Oggetto: Bonus sponsorizzazioni - Proroga per il periodo 10.08.2024 – 15.11.2024

L'art. 4 del DL 113/2024 (c.d. DL "omnibus") ha esteso il credito imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del medesimo DL) al 15 novembre 2024.

Si tratta del credito riconosciuto dall'art. 81 del DL 104/2020 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Tale beneficio fiscale, inizialmente previsto per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stato poi prorogato per gli investimenti 2021 (art. 10 commi 1 e 2 del DL 73/2021), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (art. 9 del DL 4/2022), per gli investimenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 1 comma 615 della L. 197/2022) e per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (art. 37 del DL 75/2023).

La nuova disposizione stabilisce che, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all'art. 81 del DL 104/2020 si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 10 agosto 2024, e fino al 15 novembre 2024.

A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa.

SGB & Partners

Sede legale

Via Meuccio Ruini, 10

42124 Reggio Emilia

CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069

Fax +39 0522 941885

Mail info@sgbstudio.it

Web www.sgbstudio.it

Partner di



L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all'art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. (Qualora l'investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, non è richiesto il requisito relativo ai ricavi);
- effettuato (nel senso di pagamento effettuato) con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97.

Viene altresì disposto che le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, certifichino di svolgere attività sportiva giovanile.

Sono comunque esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo non superiore a 400.000 euro e che hanno optato per l'applicazione del regime forfettario di determinazione del reddito in misura pari al 3% dei suddetti proventi).

Il credito d'imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 e fino al 15 novembre 2024:

- nel limite delle risorse disponibili;
- nel rispetto degli aiuti de minimis.

Quanto alla fruizione dell'agevolazione, il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine si applica, nei limiti di compatibilità, il DPCM 30 dicembre 2020 n. 196.

La domanda di riconoscimento del suddetto contributo dovrà essere effettuata sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul quale sarà pubblicato, con efficacia di pubblicità notizia, apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti